

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 3 marzo 2020

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,  
premessi che:

- la direttiva (UE) 2017/2102, oggetto dello schema di decreto di attuazione, reca modifiche alla direttiva 2011/65/UE, al fine di promuovere ulteriormente il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e il riciclaggio dei materiali usati, stabilire ulteriori restrizioni nell'uso di sostanze pericolose nelle AEE, armonizzare tra gli Stati membri le norme sull'immissione in commercio delle AEE ed escludere alcuni prodotti specifici dal campo di applicazione della normativa;

- il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/2102 è scaduto il 12 giugno 2019 e pertanto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2019/0218 per mancata attuazione;

- lo schema di decreto recepisce la predetta direttiva, prevedendo all'articolo 1 le opportune modifiche al decreto legislativo n. 27 del 2014, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2011/65/UE;

rilevato che lo schema di decreto provvede a recepire tutte le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/2021, come è agevolmente verificabile dalla tabella di concordanza allegata alla relazione illustrativa del Governo, salvo le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), e di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

come sottolineato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo non provvede a recepire le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), della direttiva. Il motivo risiederebbe nel fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 27 del 2014 già prevede che le AEE, che non rientravano nell'ambito della previgente normativa e che al contempo risultano non conformi al decreto n. 27 del 2014, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Al riguardo vi è da precisare che le citate disposizioni non recepite, consentono il commercio in deroga all'applicazione della direttiva, sul mercato secondario come prodotti usati, non solo dei pezzi di ricambio, ma anche degli stessi AEE, immessi sul mercato prima

---

Al Presidente  
della 13<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

del 22 luglio 2019, a differenza della normativa nazionale come risultante dallo schema di decreto.

In particolare, la direttiva introduce, all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, una disposizione con cui impone restrizioni alla presenza di sostanze pericolose in tutte le AEE "immessi sul mercato" (nuove) dopo il 22 luglio 2019. Tale norma, quindi, non solo liberamente consente la prima immissione sul mercato delle AEE non conformi fino al 22 luglio 2019, ma ne consente anche il commercio sul mercato secondario dopo tale data. In tal modo la direttiva favorisce, sia il mantenimento in vita di AEE usate o ricondizionate, riducendo la produzione di rifiuti, sia l'acquisto di tali AEE usate per recuperarne i componenti come di pezzi di ricambio, evitando la loro previa trasformazione in rifiuto.

Inoltre, per evitare ambiguità rispetto a tale nuova disposizione, la direttiva provvede anche ad abrogare la disposizione che esentava da tali restrizioni le AEE "messe a disposizione sul mercato" (quindi sia nuove che usate) fino al 22 luglio 2019, e che corrisponde al citato articolo 24 del decreto del 2014, mantenuto in vigore dal provvedimento in esame.

Lo schema di decreto, pertanto, sembra non tenere conto della distinzione tra "immissione sul mercato" e "messa a disposizione sul mercato", come definite dalla direttiva e dallo stesso decreto del 2014, mantenendo così il divieto di commercializzazione anche dopo il 22 luglio 2019 delle AEE usate, immesse sul mercato prima di tale data, costringendo alla loro rottamazione e, per quanto riguarda il recupero delle loro parti come pezzi di ricambio, alla loro previa trasformazione in rifiuto.

Secondo la direttiva, invece, "le operazioni sul mercato secondario per le AEE, che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, e il ricondizionamento, dovrebbero essere facilitate per promuovere un'economia circolare nell'Unione" (considerando n. 2).

Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di indicare al Governo l'adeguamento alla normativa europea nei termini suesposti.

Ettore Antonio Licheri